



**Tribunale Ordinario di Cosenza  
Sezione I Civile - Fallimentare**

**Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,  
vista la proposta di accordo di ristrutturazione presentata da **VIOLA LOREDANA**;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 febbraio 2022;

integralmente richiamato il provvedimento del 30.12.2021 ed osservato che a seguito delle note della  
ricorrente del 17.1.2022, dell'integrazione e dei chiarimenti forniti dal professionista con funzioni di OCC  
dott. Pisani e degli ulteriori chiarimenti resi in udienza, risultano adeguatamente chiariti e superati i profili  
sottoposti dal Giudice;

rilevato infatti che:

- In ordine al punto sub. **I** è stato appurato che:
  - o Il figlio Oreste non fa parte del nucleo familiare, e dunque deve essere considerato come mero terzo assuntore/garante, con esclusione di ogni indagine in ordine al proprio patrimonio, reddito e debitoria;
  - o La figlia Federica, che invece fa parte del nucleo familiare e dunque risulta meritevole di essere considerata soggetto attivo della procedura, non dispone di patrimonio e ha –come profilo attinente la “debitoria”, e dunque meritevole di essere considerato- unicamente:
    - un prestito personale contratto il 24/04/2019, che tuttavia risulta con pagamenti regolari, e dunque tale da non dover essere inserito nel piano, ma suscettibile di poter essere pagato in parallelo nel rispetto delle rate;
    - un irrisorio debito nei confronti di Folletto per € 116,36 che verrà soddisfatto entro l'udienza di omologa o, rectius, inserito dal professionista OCC in piano;

Conseguentemente il piano è positivamente ammissibile per come proposto, a prescindere dalla  
posizione soggettiva assunta dalla figlia Giordano Federica, inquadrabile più correttamente come  
richiedente la domanda di piano familiare anziché terzo garante;

- In ordine al patrimonio immobiliare risultano precisati i profili sub **II.A.1** con prova della corrispondenza tra bene oggetto di dazione di ipoteca in sede di mutuo e sub. **II.A.2**, con le integrazioni, anche fotografiche, richieste;
- In relazione al patrimonio di beni mobili registrati (sub. **II.B**), risulta prima facie escluso l'intento frodatario, ed in udienza la ricorrente si è impegnata a fornire al professionista OCC ulteriori elementi idonei a valorizzare l'assenza di atti in frode e l'evidenza di mancato compimento di atti di trasferimento patrimoniale infraquinquennio;

ravvisati dunque i presupposti per poter fissare l'udienza di omologa;

ritenuto opportuno indicare i termini per gli adempimenti funzionali all'udienza, ed invitare:

- il professionista OCC a dare evidenza, entro 2 giorni prima dell'udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;
- i creditori che intendano costituirsi, a depositare comparsa –con eventuali osservazioni/contestazioni motivate- entro tre giorni prima dell'udienza;

**P.Q.M.**

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

**FISSA**

udienza davanti a sé per il giorno **17 marzo 2022 ore 10:00**;

**ORDINA**

che la proposta (comprensiva della relazione attestativa del professionista OCC, per come eventualmente integrata come indicato in parte motiva), il provvedimento interlocutorio del 30.12.2021 ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 11 febbraio 2022;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it) a cura del medesimo professionista entro il 11 febbraio 2022.

che il professionista dott. Pisani si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito in PCT entro il 15 febbraio 2022;

che il professionista dia evidenza al Giudice, depositando in PCT, di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori, entro il termine del 15 marzo 2022.

INVITA

I creditori interessati a presentare osservazioni/contestazioni a depositare comparsa di costituzione motivando le proprie richieste entro il 13 marzo 2022, e dunque entro il trentesimo giorno dall'avvenuta comunicazione del piano

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (Dott. Pisani) e alla ricorrente (Avv. Aloï).

Cosenza, 07/02/2022

Il Giudice designato  
Dott. Giorgio Previte